



**Il Tribunale di Novara
Sezione Fallimentare**

riunito in persona dei giudici:

dott.ssa	Angela	NUTINI	presidente
dott.ssa	Guendalina	PASCALE	giudice rel. ed est.
dott.ssa	Elisa	TOSI	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: opposizione allo stato passivo *ex art. 98 lf.*

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 3.10.2011 e notificato in data

DA

DOTT. RENATO VERCELLONI

rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Melone per procura in atti, con domicilio eletto in Novara, via Canobio n. 16, presso lo studio del difensore

- RICORRENTE -

CONTRO

FALLIMENTO MEDIT SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Crola per delega in atti, con domicilio eletto in Novara, via Biglieri n. 10, presso lo studio del difensore

- RESISTENTE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con istanza del 28.4.11, l'odierno opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento Medit Servizi s.r.l. in liquidazione del proprio credito di euro 40.000,00, a titolo di onorario per l'attività professionale prestata in favore della società *in bonis* e finalizzata alla redazione della relazione *ex art. 161 lf.*

Il G.D., con decreto del 12.7.11, ha respinto l'istanza, così motivando il rigetto: "per mancata redazione della relazione di fattibilità".

Avverso il predetto provvedimento dott. Renato Vercelloni ha, pertanto, proposto opposizione ex art. 98 LF, insistendo per l'ammissione in via privilegiata ex art. 2751bis (non dedotta nell'istanza originaria) del proprio credito. Parte ricorrente ha dedotto:

- di aver ricevuto incarico professionale dalla liquidatrice della società in bonis per la predisposizione della relazione attestativa ex art. 161 LF;
- di aver pattuito un compenso di euro 40.000,00 per la propria opera professionale;
- di aver svolto l'attività di verifica della veridicità dei dati contabili e di fattibilità della proposta concordataria, provvedendo a esaminare la contabilità, ad accedere all'uopo alla sede della società e ad effettuare incontri con la liquidatrice e col collegio sindacale;
- di non aver depositato la relazione a seguito della prospettata necessità di ricevere documentazione attestante la solidità e solvibilità del debitore principale della società in bonis;

La procedura resistente, ritualmente costituitasi nel procedimento in esame, ha contestato la ricostruzione dei fatti proposta da controparte in punto esecuzione dell'opera, facendo presente l'intervenuto deposito della bozza di relazione attestativa unicamente in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, rassegnate in data 7.6.11, deducendo l'incompletezza della stessa e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, l'ammissione dell'importo riconosciuto congruo in via chirografaria.

1. Il credito del professionista attestatore.

Una delle principali novità della disciplina del concordato preventivo dettata nel 2005 dal cd. Decreto competitività e poi completata dal D. Lgs. 5/2006 e dal D.Lgs. 169/2007 è costituita dall'introduzione della figura del professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano con apposita relazione, che deve corredare la domanda di ammissione alla procedura, secondo la previsione dell'art. 161, co. 3, LF.

Il rapporto che si instaura tra l'imprenditore che conferisce l'incarico e il professionista incaricato della prestazione è un rapporto d'opera intellettuale di natura privatistica, regolato dagli artt. 2230 ss cc (v. in proposito Cass. Civ. Sez. 1, sentenza n. 22927 del 29/10/2009), sicchè, ai sensi dell'art. 2231 cc, nel caso di incarico conferito al soggetto privo dei requisiti professionali di cui all'art. 67, co. 3, lett. d) lf, il relativo contratto è nullo e il compenso non è esigibile (v. in proposito Cass. Civ. n. 3740/2007) e, ai sensi dell'art. 2232 cc, il professionista prestatore può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di ausiliari.

Quanto all'oggetto della prestazione dedotta in contratto, lo stesso costituito dalla predisposizione della relazione richiesta dall'art. 161, co. 3, LF, che asseveri la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il termine relazione rimanda a un documento che non può limitarsi a una laconica intestazione, ma deve contenere un articolato apparato argomentativo, il cui grado di analiticità e il cui contenuto dipendono dalla funzione che la relazione deve svolgere nella procedura di concordato preventivo. Sul punto è qui sufficiente rilevare come sia diffusa l'opinione che conferisce alla relazione del professionista attestatore una funzione di informazione rivolta sia agli organi della procedura chiamati a valutare l'ammissibilità e a omologare il concordato, sia ai creditori chiamati ad approvare la proposta mediante il voto, sicché la relazione medesima deve essere rappresentativa non solo delle conclusioni attestative, ma dell'intera attività svolta dal professionista, la quale deve articolarsi in diverse fasi: una prima fase di carattere ispettivo-ricognitivo, una successiva di carattere valutativo della regolarità contabile e sostanziale dei dati, una finale attestativa della veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nonché esplicitativa dei controlli delle valutazioni prognostiche posti alla base dell'attestazione.

Quanto all'ambito di estensione e al grado di approfondimento del controllo di veridicità dei dati, sembra prevalere l'opinione che limita l'ambito di indagine esclusivamente a quelli sui quali si fonda il piano, ivi compresi i dati concernenti l'entità e la composizione del passivo, ma richiede che su di essi sia svolta dal professionista una verifica completa e rigorosa, non limitata un mero riscontro contabile, bensì caratterizzata da effettività o quantomeno da alta rappresentatività ove condotta a campione, così da consentire che l'attestazione di veridicità si traduca di fatto in un'assunzione di responsabilità.

A sua volta, l'attestazione di fattibilità, che consiste in un giudizio prognostico sulla concreta realizzabilità della forma e della misura di soddisfacimento dei creditori individuata nella proposta, non può che essere fondata su dati analiticamente individuati e su motivazioni esplicitate, che tengano conto anche della dimensione temporale e prospettica del piano - delineando ove occorra i diversi scenari prospettati in corrispondenza del verificarsi di differenti variabili - e che rendano l'attuabilità del piano non meramente possibile, bensì altamente e giustificatamente probabile.

Quanto alla determinazione del compenso, devono applicarsi le regole fissate dall'art. 2233 cc, secondo la sequenza gerarchica accordo-tariffe-determinazione giudiziale (v. Cass. Civ. 5805/2004 e 16134/2007). L'eventuale accordo sul compenso, quantificabile anche secondo

criteri diversi da quelli previsti dai sistemi tariffari deve, poi, rivestire forma scritta a pena di nullità, a norma dell'art. 2233, co. 3, cc.

2.La fattispecie attualmente *sub iudice*.

Il Collegio ritiene che l'opposizione debba essere respinta perché infondata.

Se è, infatti, vero, che l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato, è, tuttavia, altrettanto vero che tale affermazione non delinea l'oggetto della prestazione, bensì opera quale criterio di limitazione della responsabilità per inadempimento. Nel caso di specie, la prestazione dedotta nel contratto d'opera, per espressa affermazione dell'opponente (v. doc. l'opponente in atti), consisteva nell'attestazione del piano concordatario proponendo dalla società *in bonis*, attestazione pacificamente non depositata.

A tale proposito, deve rilevarsi che la doglianza dell'opponente in merito all'imputabilità del mancato deposito della relazione alla carenza di informazioni richieste alla società *in bonis* e non fornite deve ritenersi priva di pregio, alla luce dell'esame della bozza medesima di relazione, depositata, significativamente, soltanto in sede di osservazioni al progetto di stato passivo. Quest'ultima si palesa, infatti, del tutto priva delle caratteristiche summenzionate in merito al contenuto doveroso della relazione ex art. 161, co. 3, LF, quale emerge dalle considerazioni sopra svolte: in punto veridicità dei dati aziendali essa si richiama, infatti, esclusivamente e *in toto*, alla relazione della società di revisione, senza dare atto di alcuna attività accertativa specificamente svolta dall'attestatore. Allo stesso proposito deve rilevarsi che le prove orali dedotte dal professionista in merito all'asserita attività di collaborazione con la società di revisione (con la quale è intercorso un separato contratto d'opera professionale e che è stata ammessa al passivo della procedura per l'importo pattuito a titolo di compenso) non hanno potuto trovare ingresso nel presente procedimento per la loro genericità in punto indicazione specifica della documentazione esaminata, tempi degli accessi presso la società proponente ed esatta tipologia dell'attività espletata (v. capp. e,f,g del ricorso ex art. 98 LF, già ritenuti inammissibili dal GR).

Quanto all'ulteriore profilo della fattibilità del piano, poi, la medesima bozza, pur riferendosi a un piano concordatario con suddivisione dei creditori in classi, il quale, pertanto, richiede una valutazione da parte del professionista attestatore particolarmente analitica e accurata, a norma dell'art. 161 co. 3, LF, che individua l'oggetto della relazione non già nella sola documentazione depositata a norma del comma precedente, ma anche nel piano di cui all'articolo precedente, sottace ogni considerazione in punto omogeneità della posizione giuridica e degli

interessi economici, a norma dell'art. 160, co. 1, lett. c, congruità delle diverse percentuali di soddisfazione a norma della successiva lett. d, raffronto comparativo tra la soddisfazione proposta in sede concordataria e quella realizzabile in sede fallimentare e mancanza di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione ai sensi dell'art. 2777 cc. Tale lacuna, invero assai grave, non trova alcuna giustificazione logica nell'asserita mancanza di informazioni in merito alla solvibilità e rende la bozza di relazione del tutto apodittica e, conseguentemente, inidonea a svolgere la funzione attestativa che le è demandata, impedendo, perciò, *in toto* la liquidazione di qualsivoglia compenso per la sua redazione.

La complessità della questione trattata motiva la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

Rigetta l'opposizione.

Spese compensate.

Così deciso in Novara il

IL CASO.it
Il Presidente
(dott.ssa Angela Nutini)

Il Giudice estensore
(dott.ssa Guendalina Pascale)

Dep. n° 27.11.2012